LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 2433)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

# DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6º Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 31 gennaio 1958 (V. Stampato n. 3154)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1958

Estensione ai componenti le Commissioni per gli esami nelle scuole magistrali e al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami stessi, delle disposizioni vigenti per i commissari d'esame e per il personale di segreteria e subalterno degli altri istituti d'istruzione secondaria.

# DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Ai componenti le Commissioni di esame di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'articolo 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato dall'articolo 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, e al personale di segreteria e subalterno addetto alle Commissioni stesse spettano i compensi, le indennità e le propine nella misura e nei limiti previsti per i componenti le Commissioni di esami presso gli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### Art. 2.

Il trattamento di cui al precedente articolo si applica anche ai presidenti delle Commissioni di esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente riconosciute di cui all'articolo 39, lettera c), del citato testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, ed all'articolo 144 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297.

#### Art. 3.

Il trattamento di cui agli articoli precedenti decorre dal 1º luglio 1957.

## Art. 4.

All'onere di lire 5.000.000, derivante dalla presente legge, sarà provveduto mediante storno di pari somma dal capitolo 63 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per lo esercizio 1957-58, e mediante riduzione del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.